Società tra Avvocati

Health & Safety
Environment
Food
Compliance
Criminal Law

Per una nuova ecologia umana

# Newsletter - Diritto ambientale

Società tra Avvocati
Health & Safety
Environment
Food
Compliance
Criminal Law

Roma · Corso d'Italia, 29 - 00198
www.b-hse.law · info@b-hse.law · Tel. +39 06 99315900

# EMERGENZA RIFIUTI NEL LAZIO

## La nuova governance dei rifiuti: gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale

## Sommario

1. Gli ambiti territoriali ottimali 2

2. Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale nella L.R. 14/2022 3

3. La gestione dei rifiuti nella Capitale 4

4. La Tariffa Rifiuti ARERA 2022-2025 5

Roma · Corso d'Italia, 29 - 00198
www.b-hse.law · info@b-hse.law · Tel. +39 06 99315900

Lo scorso 11 luglio la Regione Lazio ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 25 luglio 2022 recante la *"disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani"* (d'ora in avanti "**L.R. 14/2022**"). La legge si compone di dodici articoli e prevede la costituzione, l'attività e l'organizzazione degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale ("**EGATO**") negli ambiti territoriali ottimali ("**ATO**") della regione Lazio. Gli ambiti identificati sono cinque e coincidono con le province del Lazio; in particolare:

1. gli ATO sono porzioni di territorio regionale tramite le quali i comuni, esercitando le loro funzioni in forma collettiva, sono chiamati ad organizzare il servizio di gestione dei rifiuti ispirandosi a principi di economicità e tutela ambientale;

2. gli EGATO, invece, sono gli organismi istituiti all'interno degli ATO che si occupano di organizzare i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra cui quelli inerenti il ciclo dei rifiuti urbani.

La novità più interessante della L.R. 14/2022 è la creazione, in forza dell'art. 4, di due distinti ATO: (*i*) uno per il comune Roma Capitale, e (*ii*) l'altro per i restanti 120 comuni della Città Metropolitana.

A partire dal 12 aprile 2022 è stata inoltre aperta l'edizione, denominata Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 ("**PEF 2022-2025**"), per la raccolta degli atti, dei dati e della documentazione necessaria ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento da trasmettere ad ARERA.

## 1. Gli ambiti territoriali ottimali

Gli ATO sono disciplinati dall'art. 200 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (d'ora in avanti "**Codice dell'ambiente**" o "**cod.amb.**") e delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti ("**PRGR**") di cui all'art. 199 cod.amb.

Ai sensi dell'art. 3 *bis* del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (d'ora in avanti "**D.L. 138/2011**") la dimensione degli ATO «*di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.*

Roma · Corso d'Italia, 29 - 00198
www.b-hse.law · info@b-hse.law · Tel. +39 06 99315900

*Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio».*

Il modello di aggregazione tramite ATO è stato scelto dalle province autonome di Trento e Bolzano e da tutte le Regioni ad eccezione della Lombardia che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 200, comma 7, cod.amb. di adottare modelli alternativi agli ATO, mantiene in capo ai singoli comuni il ruolo di ente concedente nel rispetto dei principi di concorrenza e liberalizzazione e fatta salva la facoltà di associarsi volontariamente ai fini dello svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti su base territoriale più ampia.

In alcune Regioni, infine, il territorio di ciascun ATO è stato ulteriormente suddiviso in **sotto-ambiti**, nella maggior parte dei casi dedicati alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, denominati "**sub-ATO**" o Ambiti di Raccolta Ottimale ("**ARO**") con specifiche funzioni di organizzazione e gestione.

## 2. Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale nella L.R. 14/2022

Gli EGATO sono organismi, istituiti dalle Regioni o province autonome per ciascun ATO, ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i comuni ricadenti all'interno dell'ambito ed hanno il compito di organizzare i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra cui quelli inerenti il ciclo dei rifiuti urbani.

Con la nuova L.R. 14/2022 il Lazio, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa europea e statale, promuove e disciplina la realizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani tramite l'istituzione degli EGATO dotati ai sensi dell'art. 3, terzo comma della L.R. 14/2022, di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica secondo quanto disposto dal proprio Statuto. L'attività svolta dall'ente è improntata al rispetto dei principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza.

I principali compiti dell'EGATO, ai sensi dell'art. 5 L.R. 14/2022 sono:

| | |
|---|---|
| - la promozione di azioni di educazione ambientale per la cittadinanza e di formazione sui temi ambientali del personale impiegato nello svolgimento dei servizi; | - la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza e la prossimità nello smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; |
| - la promozione di misure di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani favorendo l'attività di compostaggio aerobico svolta ai sensi dell'art. 214 cod.amb.; | - il controllo della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti con particolare riguardo alla sua conformità rispetto agli obiettivi previsti dalla pianificazione e programmazione del servizio; |
| - l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza in conformità al PRGR; | - la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 cod.amb. promuovendo sistemi di tariffazione puntuale; |
| - l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14/2022; | - la predisposizione del Piano d'Ambito di cui all'art. 6 della L.R. 14/2022. |

Con l'istituzione degli EGATO non saranno più i singoli comuni a occuparsi della gestione dei rifiuti. Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge, resta ferma la possibilità (ma non l'obbligo) di affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti a società **in house** «*salvaguardando (…) le esperienze pregresse di gestione dei rifiuti urbani realizzate dai comuni appartenenti al medesimo ATO, tenendo conto delle proposte eventualmente formulate dai rispettivi sindaci e delle indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti*».

## 3. La gestione dei rifiuti nella Capitale

La L.R. 14/2022 all'art. 4 prevede disposizioni in deroga per la gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale che eserciterà le funzioni concernenti la gestione dei rifiuti urbani nel proprio territorio secondo le modalità definite dal Codice dell'ambiente e dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 50 del 17 aprile 2022 (d'ora in avanti "**d.lgs. 50/2022**") recante le "*misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*".

Roma · Corso d'Italia, 29 - 00198
www.b-hse.law · info@b-hse.law · Tel. +39 06 99315900

La Regione Lazio, entro il 2026, termine di cui all'art. 13 del d.lgs. 50/2022, adeguerà il PRGR «*individuando due distinti ATO, uno per il territorio di Roma Capitale e uno per il restante territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, per la gestione in forma separata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nei rispettivi territori*». La novità risiede quindi nella predisposizione di un ATO separato per Roma Capitale che gestirà i servizi inerenti ai rifiuti in completa autonomia rispetto ai restanti comuni appartenenti alla Città Metropolitana.

## 4. La Tariffa Rifiuti ARERA 2022-2025

Il 12 aprile l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) ha aperto la raccolta dati che consente agli enti territorialmente competenti, chiamati alla validazione del PEF 2022 – 2025, di procedere al caricamento dei dati e della documentazione di cui all'art. 7 della deliberazione 363/2021/RIF (d'ora in avanti "**deliberazione**") con cui l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ("**MTR-2**").

Il provvedimento conferma l'impostazione generale basata sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe.

Alla compilazione sono tenuti gli enti territorialmente competenti di cui all'art. 1, primo comma dell'Allegato A alla deliberazione, tra cui rientrano, ove costituiti ed operativi, gli EGATO o, in caso contrario, la Regione, la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.

L'invio dei dati e delle informazioni che consentono ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione è possibile esclusivamente attraverso la raccolta online e deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 7, comma 7.6 lettera a) della deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni pertinenti ovvero dal termine stabilito dalle norme statali di riferimento per l'approvazione della tassa sui rifiuti ("**TARI**").